

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 20 DICEMBRE 2006
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Fonte: *BOLLETTINO UFFICIALE*
n. 185
del 20 dicembre 2006

Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge:

Art. 1

Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività

- 1.** A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell'Agenzia delle entrate:
- divisione 23 Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;
 - divisione 40 Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
 - divisione 64 Poste e telecomunicazioni;
 - divisione 65 Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
 - divisione 66 Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
 - divisione 67 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.
- 2.** L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 2

Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF

- 1.** A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:
- a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
 - b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
 - c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro;

d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

Art. 3

Estinzione del contenzioso

- 1.** Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.
- 2.** Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
- 3.** La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 4

Abrogazione di norme

- 1.** È abrogato il comma 1 bis dell'[articolo 7 bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31](#) (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

Art. 5

Entrata in vigore

- 1.** La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.